

Legge regionale 01 settembre 1989 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 19/06/2002

Proroga di termini contenuti nelle leggi regionali d' intervento nelle zone terremotate. Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernente la disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.

Art. 1

1. All' articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come da ultimo modificato dall' articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole << 31 dicembre 1989 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1990 >>.

Art. 2

1. All' articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole << 31 dicembre 1989 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1990 >>.

Art. 3

1. Il termine per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto ai fini del conseguimento dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, è riaperto per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per i soggetti ammessi ai benefici contributivi ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano osservato i termini fissati dagli articoli 18 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, 20, secondo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e 45, quinto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55;

b) per i soggetti richiedenti l' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in

vigore della presente legge, non abbiano osservato il termine fissato dall' articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, o quello di cui al settimo ed ottavo comma dell' articolo 45 della citata legge regionale n. 55 del 1986.

Art. 4

1. Il termine fissato dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1989 dall' articolo 50 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992.

Art. 5

1. Il termine di cui agli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con l' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, ter mine da ultimo prorogato al 30 giugno 1989 dall' articolo 55 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990 limitatamente ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo non siano ancora state accolte in via di massima.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo siano state accolte dopo il 30 giugno 1989.

3. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi, eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti.

4. I progetti esecutivi, presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini fissati dalle disposizioni vigenti, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.

Art. 6

1. Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed

integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, siano incorsi nella decadenza dei contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.

2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande, di cui al sesto ed al settimo comma del surrichiamato articolo 47, sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Il termine di un anno per l' esecuzione dei lavori previsto dall' ottavo comma dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 1988 dall' articolo 54 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990.

3. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo prorogati dall' articolo 54 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.

4. Sono altresì fatte salve le domande di riassunzione dei procedimenti di riammissione ai contributi eventualmente presentate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dai successori per causa di morte oltre il termine utile fissato dall' articolo 2, quinto comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9.

Art. 7

1. All' articolo 45, quarto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall' articolo 65 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole << 30 giugno 1989 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1990 >>.

Art. 8

1. Le domande di proroga del termine di presentazione dei contratti di acquisto, eventualmente inoltrate ai sensi dell' articolo 45, decimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti.

2. I contratti d' acquisto presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della

presente legge, oltre i termini fissati dalle disposizioni vigenti, sono considerati ricevibili agli effetti dalla concessione dei contributi.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 52, comma 2, L. R. 37/1993

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 138, comma 5, L. R. 50/1990

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 70, comma 3, L. R. 48/1991

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002

Art. 13

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002

Art. 14

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.